



Bruxelles, 1.10.2020
C(2020) 6813 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2020

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia

CCI 2014IT16RFOP013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2020

che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 926 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia

CCI 2014IT16RFOP013

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 96, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2015) 926, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2020) 1915, la Commissione ha approvato determinati elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia.
- (2) In data 24 agosto 2020, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma operativo. La richiesta era accompagnata da una revisione del programma operativo in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi del programma operativo di cui all'articolo 96, primo comma, lettere b), punti da iii) a v), e d), punto ii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2015) 926.
- (3) A norma dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia chiede di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento durante l'esercizio contabile a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021 per tutti gli assi prioritari del presente programma operativo, ad eccezione dell'asse prioritario 7 "Assistenza Tecnica".
- (4) La modifica del programma operativo consiste in primo luogo nella riassegnazione di 1 297 000 EUR dall'asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", di 7 450 000 EUR dall'asse prioritario 2 "Migliorare l'accesso, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" e di 443 000 EUR

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

dall'asse prioritario 4 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" all'asse prioritario 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", per sostenere la creazione del nuovo "Fondo emergenza COVID-19" per la concessione di prestiti agevolati e l'abbattimento dei costi degli interessi e delle garanzie.

- (5) La modifica del programma operativo consiste inoltre nella creazione di una nuova azione nell'ambito dell'obiettivo tematico (OT) 1 dell'asse prioritario 8 "Prevenzione sismica e idrogeologica, miglioramento dell'efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree colpite dal sisma" per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari al COVID-19 riassegnando 6 600 000 EUR all'interno dello stesso asse prioritario.
- (6) La modifica del programma consiste infine nell'introduzione di una nuova azione ai sensi dell'OT3 nell'asse prioritario 8 al fine di fornire liquidità alle imprese riassegnando 6 900 000 EUR all'interno dello stesso asse prioritario, come pure nell'introduzione di una nuova azione per promuovere il telelavoro all'interno della pubblica amministrazione regionale, finanziandola con 400 000 EUR dell'OT2 dell'asse prioritario 2. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, gli indicatori di realizzazione e i valori degli obiettivi sono modificati in coerenza con dette modifiche.
- (7) In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la richiesta di modifica del programma è debitamente motivata dalla risposta all'emergenza del COVID-19 e dalla necessità di modificare gli indicatori coerentemente con le riassegnazioni finanziarie. Essa descrive l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², e dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) In conformità all'articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 il comitato di sorveglianza ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma operativo con procedura scritta del 27 luglio 2020, tenendo conto del testo della revisione del programma operativo e del suo piano di finanziamento.
- (9) La Commissione ha valutato la revisione del programma operativo e non ha formulato osservazioni ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (10) Gli elementi modificati della revisione del programma operativo, soggetti ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013, dovrebbero pertanto essere approvati.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2015) 926,

² Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2015) 926 è così modificata:

1. all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"I seguenti elementi del programma operativo "POR Marche FESR 2014-2020" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Marche in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva in data 19 novembre 2014, modificato da ultimo dalla revisione del programma operativo presentato nella sua versione definitiva in data 24 agosto 2020, sono approvati:";
2. l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2020

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione

